

**DETERMINAZIONE DI PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE E  
CONSEQUENTE PARZIALE SOSTITUZIONE SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE  
NEL CONTRATTO DI APPALTO.**

**OGGETTO:** Ordine di acquisto n. 2241886 del 20.9.2022 – INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA TRAM - C.I.G. 9101132BB5 - C.U.P. C81B21013200005.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO CHE**

- i. Brescia Mobilità S.p.A. (la “**Stazione Appaltante**” e/o “**Brescia Mobilità**”), con Determina Dirigenziale a contrarre del 16.2.2022, n. 1053, indiceva gara aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva relativi alla realizzazione della tranvia Pendolina-Fiera “T2” (l’“**Opera**”), (la “**Gara**” e/o la “**Procedura**”);
- ii. nell’ambito della Procedura presentava offerta, tra gli altri, il raggruppamento temporaneo di società di ingegneria non ancora costituito tra SYSTRA-SOTECNI S.P.A., in qualità di mandataria, (la “**Mandataria**”) e SWS ENGINEERING S.P.A., SYSTRA S.A., ARCHITECNA ENGINEERING S.R.L. e STUDIO MATTIOLI S.R.L. in qualità di mandanti, (le “**Mandanti**” o, al singolare, “**Mandante**” seguito dalla relativa denominazione sociale), (il “**RTI SYSTRA**”);
- iii. ad esito della Procedura, con Provvedimento del 7.6.2022 (PG 6139/22) l’appalto veniva aggiudicato al RTI SYSTRA;
- iv. la Mandataria e la Mandanti stipulavano, pertanto, in data 1.8.2022, atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di società di ingegneria e mandato collettivo speciale con rappresentanza, a rogito Dott. Notaio Pappaglione Nino Onofrio, Rep. n. 3.166, Racc. n. 2.679, (l’“**Atto Costitutivo**”);
- v. in data 6.9.2022 veniva stipulato, tra Brescia Mobilità e il RTI SYSTRA, il contratto di appalto (PG 8717) ed il relativo ordine di acquisto ad uso interno 2241886, (il “**Contratto di Appalto**”) – il cui importo residuo è pari ad Euro 550.739,16 (cinquecentocinquantamilasettecentotrentanove/16);
- vi. con nota del 28.6.2024, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, depositata agli atti della Società, la Stazione Appaltante è stata notiziata:

- 1) della fusione per incorporazione della Mandataria SYSTRA-SOTECNI S.p.A. nella Mandante SWS Engineering S.p.A.;
  - 2) del cambio di denominazione sociale della Mandante SWS Engineering S.p.A. in SYSTRA S.p.A.;
- vii. con nota del 4.7.2024 (PG 2024U0002138), Brescia Mobilità chiedeva a SYSTRA S.p.A. di rendere le dichiarazioni necessarie ai fini della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché delucidazioni in merito alla nuova composizione del RTI SYSTRA, sia in termini partecipativi sia in termini organizzativi ed esecutivi, alla luce delle trasformazioni societarie comunicate;
- viii. con nota del 25.7.2024 (PG 2024E0002376), SYSTRA S.p.A. trasmetteva quanto richiesto, precisando altresì che <<[...] le quote del raggruppamento di imprese costituito con atto del 1.8.2022, a rogito Dott. Notaio Pappaglione Nino Onofrio, Rep. n. 3.166, Racc. n. 2.679, sono da intendersi riformulate come segue:
- Impresa Capogruppo-Mandataria Systra S.p.A. con quota del 45% (risultante dalla sommatoria delle quote appartenenti alle società preesistenti alla fusione e dunque: Systra-Sotecni S.p.A. 25% + SWS Engineering S.p.A. 20%);
  - Impresa Mandante ARCHITECNA ENGINEERING S.r.l. con quota del 24%;
  - Impresa Mandante SYSTRA S.A. con quota del 21,90%;
  - Impresa Mandante STUDIO MATTIOLI S.r.l. con quota del 9,10%, la quale svolgerà i servizi di "CSP in quota parte".
- Le modalità di esecuzione rimangono invariate, con l'unica precisazione che le attività prima eseguite da Systra-Sotecni S.p.A. e SWS Engineering S.p.A., sono da imputarsi alla società risultante dalla fusione SYSTRA S.p.A.>>;

#### VISTI

- ix. l'art. 2504-bis, del Codice Civile, ("Effetti della fusione"), che prevede, ove non pattuito diversamente, l'automatico subentro della società che risulta dalla fusione in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla stessa;
- x. l'art. 1722, co. 4, secondo periodo, del Codice Civile, ("Cause di estinzione"), che prevede l'estinzione del mandato – nel caso *de quo*, del mandato conferito mediante atto costitutivo di raggruppamento – "4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia, il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi";

- xi.** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. (il “**D.Lgs. 50/2016**”), che non detta specifiche disposizioni in merito all’operazione societaria di fusione di società affidatarie di contratti di appalto in corso di esecuzione;
- xii.** l’art. 106, co. 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016, (“*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*”), che impone, per le ipotesi di variante soggettiva del contraente anche a seguito di ristrutturazioni societarie, l’autorizzazione del RUP, con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante, senza la necessità di procedere a nuova procedura di affidamento;
- xiii.** la Delibera A.N.A.C. del 2.5.2018, n. 422, che conferma l’ammissibilità del “*subentro [...] di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di [...] trasformazione di società, sempre che la [...] fusione [...] della società, sulla cui base avviene il detto subentro, siano comunicati alla stazione appaltante e questa abbia verificato l’idoneità soggettiva del subentrante*”;
- xiv.** la Delibera A.N.A.C. dell’8.3.2017, n. 244 - applicabile anche all’ipotesi di fusione per incorporazione - che conferma l’ammissibilità del “*subentro di altro soggetto nella posizione del mandatario del RTI aggiudicatario [...]*”;
- xv.** la giurisprudenza amministrativa, che consente “*la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti (...) a meno che (...) non siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara*” (ex multis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27.5.2021, n. 10);

#### **CONSIDERATO CHE**

la Stazione Appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale in capo a SYSTRA S.p.A. – il cui fascicolo è depositato agli atti della Società;

#### **RITENUTO CHE**

- 1.** ai sensi della disciplina civilistica non sussistono ostacoli all’operatività degli artt. 2504-bis e 1722, co. 4, secondo periodo, del Codice Civile e, dunque, al subentro nei rapporti giuridici *de quo* di SYSTRA S.p.A. sia nell’Atto Costitutivo sia nel Contratto di Appalto;
- 2.** ai sensi della disciplina pubblicistica non sussistono ostacoli al subentro automatico nei rapporti giuridici *de quo* di SYSTRA S.p.A. sia nell’Atto Costitutivo sia nel Contratto di Appalto;
- 3.** sulla base della documentazione presentata ed acquisita, SYSTRA S.p.A. risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dalla normativa vigente ed applicabile in materia.

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, esaminata la documentazione depositata agli atti della Società,

- (i) che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- (ii) di prendere atto del cambio di denominazione sociale della Mandante SWS Engineering S.p.A. in SYSTRA S.p.A., nonché del subentro automatico, ai sensi degli artt. 2504-*bis* e 1722, co. 4, secondo periodo, del Codice Civile, per tutte le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui richiamate, di SYSTRA S.p.A. in luogo di SYSTRA-SOTECNI S.p.A. nell'Atto Costitutivo, nella posizione di mandataria, ferma la ripartizione interna delle attività tra Mandataria e Mandanti meglio definita nella nota di SYSTRA S.p.A. del 25.7.2024 (PG 2024E0002376);
- (iii) conseguentemente, di prendere atto del cambio di denominazione sociale della Mandante SWS Engineering S.p.A. in SYSTRA S.p.A., nonché del subentro automatico, ai sensi degli artt. 2504-*bis* e 1722, co. 4, secondo periodo, del Codice Civile, per tutte le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui richiamate, di SYSTRA S.p.A. in luogo di SYSTRA-SOTECNI S.p.A. nel Contratto di Appalto, nella posizione di mandataria, alle condizioni definite dal medesimo e dai relativi documenti contrattuali (e, nello specifico, Capitolato Speciale d'Appalto, Disciplinare Tecnico, Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario),
- (iv) di disporre la trasmissione della presente determinazione ai competenti uffici, per i conseguenti adempimenti e per la successiva comunicazione agli interessati.

### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Arch. Vera Sabatti  
*(Documento Informatico Firmato Digitalmente)*

Per presa visione, approvazione e autorizzazione a procedere nei termini sopra indicati.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Ing. Marco Medeghini  
*(Documento Informatico Firmato Digitalmente)*